



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Deducibilità dei compensi amministratori a cassa allargata

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

[Scopri di più](#)

L'attività di amministratore di una società esercente attività d'impresa può essere remunerata attraverso la corresponsione di un compenso riconducibile ai **redditi assimilati** ai redditi di lavoro dipendente (co.co.co.), oppure al reddito di **lavoro autonomo**, laddove la mansione di amministratore **rientri nell'oggetto dell'attività professionale svolta**, essendo per essa necessarie **competenze tecnico-giuridiche** direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata.

Anche nei casi in cui il compenso dell'amministratore assuma la natura di reddito **assimilato** a quello di lavoro dipendente, il periodo d'imposta di **deducibilità** va individuato in applicazione del **principio di cassa**.

Ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), infatti, i **compensi spettanti agli amministratori** sono deducibili nell'esercizio in cui sono **corrisposti**. Il fine del Legislatore è quello di far **coincidere** il periodo d'imposta in cui i compensi sono **assoggettati a tassazione in capo all'amministratore** con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito della società erogante ([circolare n. 57/E/2001](#)).

Con ciò, **consentendo la deducibilità al momento della corresponsione**, vengono scongiurati **arbitraggi** consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della **percezione da parte dell'amministratore co.co.co.**

Sempre con l'obiettivo di garantire la **simmetria** tra deducibilità in capo alla società e imponibilità in capo all'amministratore, trova applicazione anche in capo alla società il cosiddetto **principio di cassa allargata** sulla base del quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il **giorno 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Così, ad esempio, **per l'anno 2024 il reddito dell'amministratore co.co.co. è formato da:**



- i compensi percepiti dall'**1.01.2024 al 31.12.2024** riferiti a prestazioni **svolte nel corso del 2024**;
- i compensi percepiti **entro il 12.01.2025** per prestazioni **rese nel 2024**.

Invece, i compensi percepiti **successivamente al 12.01.2025**, sebbene riferiti a prestazioni rese nel 2024, concorreranno alla formazione del **reddito 2025**.

Specularmente, dal **lato della società**, i **compensi degli amministratori co.co.co** riferiti a prestazioni rese nel 2024 ed **erogati entro 12.01.2025**, sono **deducibili dal reddito d'impresa 2024**. Di contro, i compensi degli amministratori erogati **dal 13.01.2025**, sono **deducibili dal reddito d'impresa 2025 della società**, ancorché riferiti a **prestazioni rese nel 2024**.

Il principio di cassa allargata **non è applicabile** nei confronti del **lavoratore autonomo** che svolge la **mansione di amministratore** rientrante nell'oggetto della propria attività, per la quale sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di **lavoro autonomo esercitata**.

Ne consegue che per la società sono deducibili nel 2024 i compensi professionali corrisposti e quindi **pagati nel periodo 1.01.2024 - 31.12.2024**. D'altro canto, lo **stesso criterio** trova applicazione in capo all'amministratore professionista: il suo reddito 2024 è determinato sulla base di **quanto incassato nel periodo 1.01.2024 - 31.12.2024**.

Anno di riferimento	Periodo di pagamento del compenso	Tassazione in capo all'amministratore	Deducibilità in capo alla società
Amministratore 2024 e co.co.co.	01.01.2024 – 12.01.2025	2024	2024
Amministratore 2024 e professionista	13.01.2025 – 31.12.2025	2025	2025
	01.01.2024 – 31.12.2024	2024	2024
	01.01.2025 – 31.12.2025	2025	2025